

1832/08
1538/08

n. 81661/2005 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MILANO
in composizione monocratica
Sezione IV civile
Giudice Giovanni Rollero

Oggi, 14 febbraio 2008, a seguito di discussione orale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato, promossa

DA

[REDACTED]

[REDACTED]

elettivamente domiciliati in via San Senatore nr. 10, Milano, presso lo studio dell'Avvocato Francesco Mantovani, che li rappresenta e difende per delega a margine del ricorso per reintegrazione nel possesso,

ATTORI

CONTRO

[REDACTED]

C.F. [REDACTED] elettivamente domiciliata in via Donizetti nr. 30, Milano, presso lo studio degli Avvocati Marco Cupido e Vincenzo Vecchio, che la rappresentano e difendono per delega a margine della comparsa di costituzione,

CONVENUTA

IN FATTO E IN DIRITTO

Rilevato che le attrici [redacted] ed [redacted] deducono lo spoglio parziale del possesso della c.d. [redacted] canale irriguo a servizio di terreni agricoli di loro proprietà in Comune di Pieve Emanuele (MI), per effetto della tombinatura di un tratto della roggia in Comune di Rozzano, in corrispondenza dell'area interessata dalla realizzazione di un fabbricato, con antistante parcheggio, per l'esercizio di un'attività commerciale di ristorante da parte della [redacted] conduttrice del fondo di proprietà della [redacted]

rilevato anche che il pericolo di immissione di acque inquinate nella roggia dal parcheggio del ristorante ed il pericolo di un aggravio dello scolo delle acque nella roggia, non consentito dall'art. 913 cc, sono stati denunciati dalle attrici anche per ottenere la tutela cautelare apprestata dall'art. 1171 cc;

rilevato che le due società convenute, costituendosi, hanno sollevato varie eccezioni preliminari ed hanno contestato la fondatezza nel merito delle pretese delle attrici;

considerato che all'esito di un'articolata istruttoria, con l'assunzione di testimoni e l'effettuazione di una CTU, ricognitiva delle opere contestate nonché volta a verificare, in particolare, se per effetto dei lavori di tombinatura potessero determinarsi modifiche in senso peggiorativo del deflusso delle acque nella roggia e se i lavori fossero stati progettati ed eseguiti in maniera tale da assicurare la possibilità di periodica manutenzione del tratto combinato, si concludeva la fase sommaria del procedimento possessorio, con l'ordinanza depositata il 28 settembre 2006, che per chiarezza espositiva e per evitare inutili ripetizioni conviene riportare integralmente:

*"ritenuto che sono fondate le eccezioni delle resistenti [redacted]
[redacted] ed [redacted] in ordine all'esperibilità dell'azione*

ex art. 1171 cc, per essere terminate le opere di tombinatura del canale denominato [redacted]", come documentato attraverso le fotografie prodotte al momento della costituzione in questo procedimento e come confermato dal CTU incaricato all'udienza del 14 marzo 2006;

ritenuto, al contrario, che non sono fondate le eccezioni delle parti resistenti in ordine alla legittimazione della ricorrente [redacted] ad agire per la tutela del possesso della roggia, atteso che la qualità di possessore in capo ai due soggetti ricorrenti risulta implicitamente, ma inequivocabilmente, confermata dal doc. 7 di parti ricorrenti: la lettera del 7 ottobre 2005 con cui l'ing. [redacted] progettista dell'intervento di [redacted] chiedeva alla [redacted], che per conto di [redacted] e della sig.ra [redacted] curava la manutenzione della roggia, notizie su "eventuali decisioni in merito al possibile utilizzo della [redacted] per il recapito a gravità di acque meteoriche derivanti da un piazzale destinato a parcheggio di un'attività di ristorazione" che la stessa [redacted] stava realizzando sull'area a lato della roggia di proprietà della [redacted] in tal modo riconoscendo la qualità di possessori della roggia in capo ai committenti della [redacted]

ritenuto che sono parimenti infondate le eccezioni di [redacted] in ordine alla propria carenza di legittimazione passiva, essendo sufficiente, al riguardo, considerare che a questa società venne rilasciato, in data 2 agosto 2005, il permesso di costruire per l'esecuzione, fra l'altro, della tombinatura del tratto della [redacted] di cui qui si discute; ritenuto, quanto al merito della vicenda possessoria, che deve escludersi che la tombinatura della roggia integri una condotta di spoglio in danno dei possessori ed utilizzatori del canale artificiale, alla luce delle conclusioni della CTU, secondo cui la tombinatura realizzata nel tratto che qui interessa, avendo le stesse dimensioni dell'analoga tombinatura già in precedenza realizzata nel tratto a monte della roggia, "non provoca alcuna modifica nel deflusso delle acque rispetto alla situazione pregressa". (così a pag. 7 della relazione depositata il 19 giugno 2006)

considerato che parimenti la CTU ha accertato che l'immissione di nuove acque pluviali provenienti dal piazzale di nuova realizzazione, adibito a parcheggio del ristorante della [redacted] pur producendo un incremento di portata e, quindi, una modifica, sotto questo profilo, del deflusso delle acque, non è pregiudizievole per il buon funzionamento del canale, sia per la modestia dell'incremento di portata della roggia conseguente al deflusso di acqua piovana dal piazzale sia perché viene ritenuto assai improbabile che contemporaneamente si possano verificare un elevato afflusso di acqua piovana in caduta dal parcheggio del ristorante e l'immissione nella roggia di acqua a scopi irrigui dal vicino Naviglio Pavese;

considerato, inoltre, che non sono fondate le doglianze dei ricorrenti in

ordine al temuto peggioramento della qualità delle acque irrigue della roggia per l'immissione nel canale di acque meteoriche provenienti dal parcheggio inquinate da residui di idrocarburi ivi presenti, avendo il CTU accertato (v. a pag. 5 della relazione) che "il parcheggio pavimentato è dotato di impianto fognario interno per la raccolta delle acque meteoriche convogliate in un pozzetto disoleatore, poi in un pozzetto prelievo campioni ed infine immesse nella [redacted] tombinata...", in conformità alle prescrizioni delle autorità amministrative competenti (v. l'autorizzazione della Provincia di Milano del 6 marzo 2006 e le prescrizioni tecniche dell'[redacted] del 6 febbraio 2006, in allegato alla relazione di CTU) e considerato anche che, per quanto provato dai resistenti, (v. la testimonianza di [redacted] della polizia locale di Rozzano, che ha definito la roggia in questione "una specie di fogna a cielo aperto") la qualità delle acque della roggia risulta, comunque, gravemente compromessa per ragioni indipendenti dalle attività di [redacted] e [redacted]

ritenuto che è configurabile soltanto un'ipotesi di turbativa del possesso della roggia sub specie di insufficiente predisposizione da parte dei resistenti di pozzetti d'ispezione utilizzabili per l'agevole accesso al tratto combinato, ai fini della periodica manutenzione e pulizia della roggia;

considerato, al riguardo, che il CTU ha riscontrato (v. a pag. 8 della relazione) che "il tratto intermedio della tombinatura è dotato di pozzetti d'ispezione, seppur con botole di piccole dimensioni, mentre nei tratti iniziale e finale, cioè a monte e a valle, la tombinatura risulta carente di pozzetti d'ispezione" e ritenuto che una modifica dello stato dei luoghi suscettibile di rendere più difficoltose le attività di pulizia e manutenzione che competono agli utilizzatori del canale irriguo, legittima costoro a chiedere la manutenzione del relativo possesso;

ritenuto che, sebbene la domanda di manutenzione del possesso non sia stata proposta dai ricorrenti in via alternativa a quella di spoglio, la prima istanza possa ritenersi compresa in quella espressamente formulata;

ritenuto, in conclusione, che la domanda di tutela possessoria sommaria proposta dai ricorrenti può accogliersi nei soli limiti sopra esposti, con l'ordine a [redacted] e ad [redacted] di realizzare quanto suggerito dal CTU sub 4 lett. a), b) e c) della "risposta ai quesiti peritali" rassegnata con la relazione in atti;

ritenuto che il procedimento possessorio, incardinato prima dell'1 marzo 2006, deve proseguire con la fase di c.d. "merito possessorio", con la fissazione dell'udienza destinata agli incombenti ex art. 183 cpc;

PQM

ordina a [redacted] ed [redacted] di realizzare immediatamente:

- a) un pozzetto di ispezione, con botola a passo d'uomo di cm. 50x70, in prossimità del raccordo tra la preesistente tombinatura della [redacted] a monte e quella nuova realizzata dalle società resistenti;
 - b) un pozzetto di ispezione, con botola di cm. 50x70, alla immissione nella tombinatura della [redacted] del tronco adduttore d'acqua dal Naviglio Pavese;
 - c) un pozzetto di ispezione, con botola di cm. 50x70 in posizione intermedia del tratto di nuova tombinatura, a monte del piazzale adibito a parcheggio del ristorante di [redacted]
- rigetta, quanto al resto, la domanda di tutela possessoria sommaria e la domanda cautelare ex art. 1171 cc di [redacted] di [redacted]

rilevato che il provvedimento emesso a conclusione della fase sommaria del procedimento possessorio è stato integralmente confermato dal Collegio, in sede di reclamo, proposto dalla [redacted] e dalla sig.ra [redacted]

rilevato che nella fase di c.d. "merito possessorio" le parti hanno confermato le prospettazioni in fatto ed in diritto già espone nella fase sommaria ed hanno dato atto concordemente (v. verbale udienza del 17 gennaio 2008) che sono state eseguite le opere prescritte con l'ordinanza conclusiva della fase sommaria, sulla scorta delle indicazioni del CTU;

ritenuto, pertanto, che è doverosa la conferma del provvedimento conclusivo della fase sommaria e che, stante la solo parziale fondatezza delle doglianze delle attrici, ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese legali e per CTU;

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI MILANO
in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta o assorbita ogni diversa domanda, eccezione o deduzione,

CONFERMA

l'ordinanza depositata il 28 settembre 2006 a conclusione della fase
sommatoria del procedimento possessorio;

COMPENSA

integralmente fra le parti le spese legali e per CTU.
Così deciso in Milano, all'udienza del 14 febbraio 2008.

**il Giudice
Giovanni Rollero**

